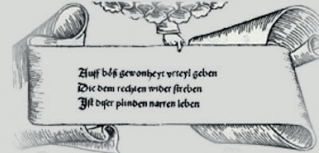




Iurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 6-2025 - RECENSIONI 2

ISSN 2724-2161

Francesco Scognamiglio

RECENSIONE A “IL BRIGANTAGGIO
E LA SUA REPRESSIONE NELLA STORIA
D’ITALIA. A 160 ANNI DALLA LEGGE PICA”
A CURA DI F. MASTROBERTI E M. PIGNATA
EDITORIALE SCIENTIFICA, NAPOLI 2025

Editoriale Scientifica

Francesco Scognamiglio

RECENSIONE A *IL BRIGANTAGGIO E LA SUA REPRESSIONE
NELLA STORIA D'ITALIA. A 160 ANNI DALLA LEGGE PICA*

A CURA DI F. MASTROBERTI E M. PIGNATA,
EDITORIALE SCIENTIFICA, NAPOLI 2025

Il volume *Il brigantaggio e la sua repressione nella storia d'Italia. A 160 anni dalla Legge Pica* è frutto di un percorso di studi e ricerche culminato con il convegno dal titolo *A 160 anni dalla Legge Pica. Il brigantaggio e la sua repressione nella storia d'Italia*, tenutosi presso l'Università di Bari nell'ottobre 2023 sotto la direzione scientifica di Carlotta Latini, Francesco Mastroberti e Stefano Vinci.

La ricorrenza dell'anniversario è stata l'occasione per una riflessione su un tema, molto battuto dalla storiografia, attraverso un dialogo tra storici del diritto, storici delle istituzioni e storici contemporaneisti, sul terreno – ormai riconosciuto da tutti – della rilevanza delle fonti giuridiche nella ricostruzione dei processi storici. Il lavoro, indagando su aspetti e problemi legati alla Legge Pica e sui procedimenti cui diede luogo, oltre a riportare alla luce una serie di 'storie nella Storia', contribuisce a delineare il senso della legislazione repressiva, valutandone l'impatto sulla società meridionale e sul processo di unificazione.

Secondo i curatori «il cuore della Legge Pica non è nei suoi pochi articoli ma è nelle norme procedurali che venivano richiamate, attraverso le quali i briganti, che prima erano entità senza nome e dunque carne da macello, da allora venivano ad esistere come individui facenti parte di uno Stato e sottoposti al suo diritto. La Legge Pica, da questo punto di vista, pur eccezionale, fu una delle più importanti leggi di unificazione nazionale, perché riconobbe i briganti come criminali e non più come nemici di un'altra patria»¹.

Com'è noto la Legge Pica applicava ai responsabili del reato di brigantaggio norme procedurali previste dal codice penale militare. Si

¹ F. MASTROBERTI, M. PIGNATA, *Introduzione*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione nella storia d'Italia. A 160 anni dalla legge pica*, curr. F. Mastroberti e M. Pignata, Editoriale Scientifica, Napoli 2025, p. X.

intervenne in questo modo per affrontare una crisi che scoppiò all'indomani dell'Unificazione: «nei territori dell'ex Regno delle Due Sicilie – affermano i curatori – i notabili delle *élites* urbane aderirono al nuovo regime liberale unitario guidato dal governo di Torino. Viceversa, le popolazioni contadine rivelarono un crescente malcontento, legato anche alla non risolta questione demaniale»². Il volume, in modo “polifonico”, cerca di ricostruire il fenomeno mirando a «scansare punte di retorica meridionalistica, strumentalizzazioni, massimalismi di diverso colore, ammiccamenti politici, sensazionalismi e quant'altro»³.

Il saggio di Aniceto Masferrer, *La represión napoleónica contralos españoles rebeldes en los iniciosde la guerra de la independencia* (pp. 147-171), individua ed esamina l'esperienza della repressione del ribellismo spagnolo da parte del regime napoleonico che può considerarsi come una sorta di antecedente storico pur con le imprescindibili differenze, del brigantaggio del Mezzogiorno italiano. In tale ottica, viene posto l'accento sulla legislazione francese che predisponava misure eccezionali per intercettare e punire chi si macchiava di alcune specifiche categorie di reati: tradimento, ribellione, sedizione, insubordinazione, violenza. L'insorgenza era presente soprattutto nelle campagne dove i guerriglieri «venivano perseguiti e puniti per aver commesso un reato particolare, quello di brigante in banda armata»⁴.

Il saggio di Carmine Pinto dal titolo *La Legge Pica. Sistema politico e parlamento nella guerra per il Mezzogiorno (1861– 1865)* (pp. 219-242) tratteggia il dibattito parlamentare che condusse all'approvazione della Legge Pica. Il saggio si apre con un ritratto dettagliato del ‘clima di guerra’ che si viveva a Palazzo Carignano nei primi anni '60 dell'Ottocento. Il contesto politico era assai complesso: insieme all'annosa questione romana e ai tesi rapporti con Napoleone III, critica era la presenza a Roma di Francesco II, il quale – si credeva – avrebbe potuto soffiare sul fuoco, già divampante, del brigantaggio

² *Ibidem*.

³ *Ivi*, p. IX.

⁴ A. MASFERRER, *La represión napoleónica contralos españoles rebeldes en los iniciosde la guerra de la independencia*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., p. 147.

per dare il via a un disperato tentativo di riconquista. Ecco che la lotta ai briganti diveniva lotta per l'Italia unita: «il Regno d'Italia [...] doveva garantire [...] che la nazione italiana era un risultato permanente e non transitorio»⁵.

La risposta dell'autorità centrale non tardò: la stragrande maggioranza del Parlamento «votò a favore della legge 1409 [...]. Il voto confermò la legalizzazione dell'intervento straordinario e la compattezza del blocco nazionale»⁶. Secondo Pinto⁷ quella contro il brigantaggio fu una vera e propria guerra, combattuta non solo sul campo ma anche sul piano delle idee e della propaganda. Il governo e gli ambienti culturali italiani «si mobilitarono per giustificare le operazioni; accompagnare la campagna per le vittime del brigantaggio; rafforzare e divulgare le narrazioni politico ideologiche pan-italiane, delegittimare sotto ogni aspetto il brigantaggio»⁸.

Il contributo a firma di Roberto Martucci dal titolo *La Legge Pica, "Costituzione materiale" per le province meridionali del Regno* (pp. 119-146) analizza il complesso ed intricato rapporto storico-giuridico che corre tra eccezione e regola legale. La Legge Pica nasceva essenzialmente come risposta immediata alle circostanziate problematiche di alcune province del Mezzogiorno d'Italia; tuttavia tale legislazione eccezionale, mediante una lunga, e non prevista, serie di proroghe, fino al dicembre del 1865, «avrebbe funzionato da vera e propria "costituzione materiale" dello Stato»⁹ vanificando sostanzialmente le poche garanzie ed i pochi diritti confluiti nello Statuto Albertino del 1848, vigente nel Mezzogiorno a seguito dell'annessione al Regno di Sardegna, al punto da renderlo «lettera morta»¹⁰. Martucci, infatti, sottolinea come, in nome della lotta senza quartiere al fenomeno del brigantaggio, vennero di fatto sospesi «la libertà individuale, l'inviolabilità

⁵ C. PINTO, *La Legge Pica. Sistema politico e parlamento nella guerra per il Mezzogiorno*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., pp. 230-231.

⁶ Ivi, p. 238.

⁷ Cfr., C. PINTO, *La guerra per il mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870*, Laterza, Bari-Roma 2024.

⁸ Ivi, p. 239.

⁹ R. MARTUCCI, *La Legge Pica, "Costituzione materiale" per le province meridionali del Regno* in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., p. 132.

¹⁰ Ivi, p. 130.

del domicilio, la libertà di stampa e quella di riunione»¹¹ come pure l'art. 71 dello Statuto, vera «architrave dell'equilibrio giurisdizionale del Regno»¹², che assicurava la precostituzione del giudice naturale.

La guerra al brigantaggio fu difficile da combattere *in primis* sul campo. Sul punto, il contributo di Rosanna Giudice dal titolo *Le squadriglie della Legge Pica. Mobilitazione, consenso, efficacia* (pp.73-96) tratteggia le difficoltà incontrate dall'esercito regolare italiano nell'affrontare i briganti, in primo luogo per ragioni di formazione militare poiché le truppe regolari erano addestrate per combattere in campo aperto altri eserciti e non gruppi paramilitari avvezzi alla guerriglia; in secondo luogo, la «conoscenza del territorio» permetteva ai briganti «di spostarsi lungo sentieri nascosti e impervi, spesso inaccessibili alle forze nemiche»¹³. Per ovviare a tali inconvenienti vennero formate le *squadriglie* «organizzate secondo un regolamento specifico, formalizzato con un decreto reale contro firmato dal Ministro dall'Interno il 30 agosto 1863»¹⁴. L'istituzione delle squadriglie, i cui membri erano reclutati, su base volontaria, tra i civili compresi nella fascia d'età 18-35 anni, rappresenta una ulteriore manifestazione del sistema della Legge Pica, nel quale civile e militare si fondevano e si sovrapponevano: le squadriglie erano poste sotto il comando delle Stazioni dei Reali Carabinieri e i suoi membri «erano sottoposti alla giurisdizione militare della zona di servizio e soggetti alle norme del codice militare»¹⁵.

«La Legge Pica – affermano i curatori del volume - segnò una svolta nelle modalità di conduzione del conflitto poiché affidò al potere militare non solo la repressione materiale delle bande, ma anche la giurisdizione penale»¹⁶. Nella prassi, le applicazioni concrete delle disposizioni della Legge non furono agevoli. I saggi di Valentina D'Amato, *La parabola della banda Pizzichicchio. Tra magistratura ordinaria e giustizia militare* (1-48), di Maria Michela Landi, *La Legge Pica e il brigant-*

¹¹ Ivi, p. 131.

¹² *Ibidem*.

¹³ R. GIUDICE, *Le squadriglie della Legge Pica. Mobilitazione, consenso, efficacia*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., p. 79.

¹⁴ Ivi, p. 77.

¹⁵ Ivi, p. 81.

¹⁶ MASTROBERTI, PIGNATA, *Introduzione*, cit., XI.

taggio: uno studio statistico sui processi di cinque tribunali militari (97-118), e di Stefano Vinci dal titolo *Le "voci" dei briganti nei processi davanti alla Corte d'Assise di Bari* (pp. 283-306) ci consegnano dei preziosissimi, oltre che particolareggiati, spaccati di quanto concretamente avveniva innanzi alle Corti chiamate a giudicare le comitive di briganti.

In particolare, il contributo di D'Amato ricostruisce, in base alle carte giudiziarie la presa, ad opera della banda Pizzichicchio, di Grottaglie del 17 novembre 1862. L'eccezionalità del fatto risiede nella circostanza che questa cittadina, con più di 8000 abitanti, si arrese senza combattere alla banda di briganti. Le carte giudiziarie portano a pensare che ci sia stata un'intesa tra le parti, in considerazione della convivenza con i briganti di quasi tutto il municipio grottagliese: molti infatti furono «coloro che per segreta intelligenza avevan cospirato alla entrata de' briganti in paese»¹⁷.

Il contributo prosegue con la particolareggiata narrazione del processo innanzi al Tribunale militare di Potenza alla banda e ai notabili grottagliesi coinvolti, a seguito dell'arresto della comitiva di Pizzichicchio avvenuto nel gennaio del 1864.

Il contributo di Ernesto De Cristofaro dal titolo *Vagabondi pericolosi. Dalla legge Pica alla Scuola positiva* (pp. 49-72) indaga su una categoria di cui raramente si è occupata la storiografia sul brigantaggio, ovverosia i *vagabondi*. Da sempre destinatari di misure repressive, sulla base della presunzione di pericolosità, tali soggetti furono dalla Legge Pica sottoposti ad un regime durissimo. Essa, infatti, provvide ad inasprire quanto previsto dalla l. n. 3720 del novembre 1859 – ovverosia la possibilità per il prefetto «di imporre al condannato per oziosità o vagabondaggio di risiedere in determinati luoghi dopo la liberazione dal carcere»¹⁸ – con l'introduzione dell'istituto del domicilio coatto. Tale misura, a mente dall'art. 5 della Legge, veniva comminata da una giunta nelle forme del provvedimento amministrativo, dunque senza alcuna forma di contraddittorio, e poteva essere applicata, fino ad un

¹⁷ V. D'AMATO, *La parabola della banda Pizzichicchio. Tra magistratura ordinaria e giustizia*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., p. 16.

¹⁸ E. DE CRISTOFARO, *Vagabondi pericolosi. Dalla legge Pica alla Scuola positiva*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., p. 58.

anno, ad un vasto novero di soggetti, quali camorristi, sospetti mantengoli e, per l'appunto, oziosi e vagabondi. Si può ritenere che questi ultimi siano stati accostati ai briganti «per la comune refrattarietà al riconoscimento nel campo antropologico di coloro che soddisfacevano i requisiti minimi della rispettabilità»¹⁹.

La repressione del fenomeno brigantesco si intrecciò con la diffusione delle teorie della scuola positiva, fautrice dell'incontro della scienza penalistica con scienze mediche e computazionali. In particolare, i vagabondi, accomunati a pazzi, criminali, prostitute e parassiti, vennero 'classificati' come esseri degenerati ed inferiori, naturalmente tendenti alla delinquenza poiché privi di carattere e condotta morale.

Il saggio di Marianna Pignata dal titolo *Drude, mantengole, folli criminali: che 'genere' di storia per le 'brigantesse'?* (pp. 205-218) analizza un aspetto interessante e poco considerato dell'intero fenomeno del brigantaggio, ovvero la sua declinazione al femminile. La storiografia tradizionale ci ha tramandato uno stereotipo ben preciso ed univoco: ossia quello del brigante esclusivamente uomo. Il saggio mira ad invertire questa tendenza o quanto meno a problematizzarla, con l'obiettivo di dare luce alle figure delle 'brigantesse'. La narrazione di questa 'storia nella Storia', per esplicito avvertimento dell'Autrice, è condita da non pochi ostacoli: «approfondire questa 'storia di genere' significa inoltrarsi in un territorio disseminato di insidie, confrontarsi con la parzialità e la curiosità delle fonti, fare i conti con la consolidata inerzia conoscitiva di chi ha interesse ad archiviare una volta per tutte una pratica incresciosa»²⁰. Tale tradizionale impostazione "mal digeriva" la figura della donna coscientemente ed intenzionalmente criminale, mentre prediligeva l'idea di una donna spinta a delinquere dall'ossequiosa obbedienza agli uomini oppure dal suo carattere certamente deviante e folle; tuttavia, appare opportuno 'rileggere' le figure femminili nel mondo criminale, e segnatamente nel fenomeno del brigantaggio, affrancandosi definitivamente da tali vetusti retaggi per poter cogliere effettivamente la complessità di queste figure.

Il contributo di Francesco Mastroberti dal titolo *Banditi e briganti*

¹⁹ Ivi, p. 59.

²⁰ M. PIGNATA, *Drude, mantengole, folli criminali: che 'genere' di storia per le 'brigantesse'?*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., p. 211.

nella legislazione eccezionale tra antico e nuovo regime. *Continuità e fratture nella "Legge Pica"* (pp. 173-204.) rilegge la legislazione emergenziale della legge Pica ponendola in linea di continuità, non senza peculiari elementi di frattura, con la legislazione della Francia rivoluzionaria e bonapartista. Il punto di partenza è il decreto del 3 giugno 1790 della Costituente «*contre le brigandage commis dans les Départemens du Cher, de la Nièvre, de l'Allier & de la Corrèse* che stabilì una procedura eccezionale per i responsabili di una vasta tipologia di condotte criminose»²¹. L'evocativo proemio del decreto in parola si pone quale vera e propria dichiarazione programmatica della lotta ai *brigands* contro i quali si predisponavano strumenti eccezionali a difesa del potere costituito, della proprietà e della famiglia. È dunque a partire dalla Rivoluzione francese che *Les brigands* si separano dai criminali comuni poiché caratterizzati da un evidente *quid pluris*, ovverosia «il fatto di porre in pericolo l'ordine costituito e le sue basi fondanti, proprietà e sicurezza»²².

Durante il Decennio francese si introdusse il sistema repressivo del brigantaggio adottato in Francia, attraverso l'istituzione di commissioni militari: si avviò così il sistema del *doppio binario* della giustizia penale – una giustizia garantista per i reati di minore allarme sociale e una giustizia eccezionale per i reati che minacciavano l'ordine costituito – che in perfetta continuità fu adottato dal legislatore italiano dopo l'Unificazione e la cui “pietra miliare” fu la Legge Pica. Con essa ebbe inizio «la legislazione eccezionale che, con modifiche non sostanziali, durò fino al 31 dicembre 1865, grazie a varie e non previste proroghe»²³.

Il saggio segnala che nella Legge Pica, rispetto alla legislazione eccezionale del Decennio, scompare qualsivoglia riferimento «a finalità di rovesciamento del governo nel configurare il reato di brigantaggio»²⁴. Infatti «l'esame della legislazione e delle tecniche di formula-

²¹ F. MASTROBERTI, dal titolo *Banditi e briganti nella legislazione eccezionale tra antico e nuovo regime. Continuità e fratture nella "Legge Pica"*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., p. 201.

²² Ivi, p. 177.

²³ Ivi, p. 203.

²⁴ Ivi, p. 201.

zione delle norme costituenti il reato di brigantaggio viste in paragone con quelle del Decennio, convince che il Grande Brigantaggio fu considerato [...] come un fenomeno prevalentemente sociale [...]: nelle norme nessun riferimento alla finalità di rovesciare il governo»²⁵.

Il saggio di Giuseppe Poli dal titolo *Prima e dopo la Legge Pica: le condizioni delle plebi contadine nelle Province «infestate» dal brigantaggio postunitario* (pp. 243-282) si pone l'obiettivo di descrivere l'elemento forse che meglio può spiegare le scaturigini del fenomeno del brigantaggio, ovverosia le miserevoli condizioni delle campagne e dei contadini del Mezzogiorno d'Italia. Il saggio si presenta, per chiara scelta dell'Autore, come «un quadro del contesto socioeconomico che fa da sfondo alla cosiddetta Guerra per il Mezzogiorno»²⁶; punto di partenza di tali riflessioni non poteva che essere il celebre scritto *Il brigantaggio nelle provincie napoletane. Relazioni fatte a nome della Commissione d'inchiesta della Camera de' Deputati da G. Massari e S. Castagnola*, meglio nota come *Relazione Massari*. Quanto alle cause, per lo meno più evidenti, della nascita e della diffusione del brigantaggio, la *Relazione* è chiara: «il brigantaggio attecchì e prese piede soprattutto nelle aree interne caratterizzate da antiche e più marcate asimmetrie sociali»²⁷.

²⁵ Ivi, p. 204.

²⁶ G. POLI, *Prima e dopo la Legge Pica: le condizioni delle plebi contadine nelle Province «infestate» dal brigantaggio postunitario*, in Aa.Vv., *Il brigantaggio e la sua repressione*, cit., p. 245.

²⁷ *Ibidem*.